



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.11.2010
COM(2010) 663 definitivo

2010/0322 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili

RELAZIONE

Il 1° luglio 1999 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra.

Tale accordo contiene una clausola secondo la quale le sue disposizioni commerciali - in particolare, status commerciale di nazione più favorita (NPF) e abolizione di restrizioni quantitative - non si applicano agli scambi di prodotti tessili, disciplinati da un accordo bilaterale distinto.

Detto accordo bilaterale, in vigore a partire dal 1° gennaio 2000, è scaduto il 31 dicembre 2004. Benché in pratica il commercio di prodotti tessili tra l'UE e l'Uzbekistan sia continuato normalmente dal 1° gennaio 2005, è necessario garantire la certezza del diritto.

Il 9 giugno 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell'Uzbekistan per modificare l'APC, onde garantire che i principi che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. Questi negoziati si sono conclusi con esito positivo e il protocollo che modifica l'APC con l'abrogazione dell'articolo 16 e di tutti i riferimenti ad esso relativi è stato siglato il 1° luglio 2010.

Sono stati inoltre introdotti alcuni aggiornamenti di carattere tecnico. Si tratta della soppressione dell'articolo 8, paragrafo 3, come pure dell'allegato I, derivanti dalla dissoluzione dell'URSS e scaduti nel 1998.

Il Consiglio è invitato ad adottare l'allegata proposta di decisione, relativa alla firma del protocollo all'APC, che è parte integrante dell'APC stesso. Si presenta inoltre una proposta separata relativa alla conclusione del protocollo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 giugno 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell'Uzbekistan per modificare l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, onde garantire che i principi che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. Questi negoziati si sono conclusi con esito positivo e il protocollo che modifica l'APC con l'abrogazione dell'articolo 16 e di tutti i riferimenti ad esso relativi è stato siglato il 1° luglio 2010.
- (2) Nel quadro dei negoziati le parti hanno convenuto di operare un'attualizzazione e di sopprimere una disposizione obsoleta e il corrispondente allegato, riguardanti una disposizione tecnica scaduta nel 1998.
- (3) È opportuno che il protocollo che modifica l'APC sia firmato dall'Unione europea, fatta salva la conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili,

tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili, è approvata a nome dell'Unione europea, fatta salva la conclusione di detto protocollo.¹

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹ Il testo del protocollo sarà pubblicato insieme alla decisione relativa alla conclusione del protocollo stesso.